

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE: Interruzione dolosa del sinallagma contrattuale - Falsa attestazione della presenza in servizio - Assenteismo nel pubblico impiego - Danno erariale - Sussistenza.

Corte dei Conti, Bari, Sez. giurisd., 4 ottobre 2021, n. 867

1. “[...] la liquidazione della retribuzione da parte dell'Ente-datore di lavoro a fronte di periodi caratterizzati dalla mancata prestazione lavorativa, se sotto il profilo civile configura la lesione dell'equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio, sotto il profilo amministrativo-contabile è foriera di un danno alle finanze della P.A. [...]”.

2. “[...] La giurisprudenza [...] ha sempre ritenuto sufficiente, per integrare l'illecito amministrativo in parola, anche il semplice allontanamento dall'ufficio o dalla sede di lavoro senza alcuna giustificazione, omettendo la timbratura dell'uscita, non essendo richiesta in tal caso l'alterazione o la manomissione del sistema di rilevazione delle presenze; ciò in quanto il comportamento di omessa timbratura del cartellino, inducendo in errore la propria amministrazione, costituisce atteggiamento fraudolento tale da integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità erariale. Tanto si evince oggi anche dal chiaro inciso di cui all'art. 55-quater, comma 1 lettera a), secondo cui, "si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento" anche in caso di "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente..."; e di cui al successivo comma 1-bis (introdotto dal D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116), secondo cui "Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso...". [...]”.

3. “[...] il cartellino costituisce l'unico mezzo per accertare la presenza in ufficio del dipendente, e che tutti i vari casi in cui sia dato assentarsi (per l'intera giornata, o per brevi periodi), risultano compiutamente e analiticamente normati, appaiono giustificati solo alla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e devono essere, in ogni caso, oggettivamente rilevabili (attraverso appunto i sistemi automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), e documentati, vuoi nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori dall'ufficio debba essere recuperato, vuoi nei casi contrari, essendo, come più volte specificato, la presenza nel luogo di lavoro il parametro cui ancorare la retribuzione, ivi compresa quella latamente definibile come accessoria..... La Pubblica Amministrazione non consente, a fronte degli interessi che è chiamata a tutelare, che ci si assenti dal servizio al di fuori

delle ipotesi normate, di talché ogni e qualsivoglia fruizione di giorni o permessi che consentano l'allontanamento dal luogo di lavoro è proceduralizzata e delle fasi di detto procedimento, inevitabilmente, viene conservata la relativa documentazione....In altre parole, non appare possibile ritenere giustificata un'assenza dal servizio con argomentazioni introdotte a posteriori, laddove non esista traccia alcuna, negli atti conservati dall'amministrazione medesima, di richieste di congedo, di autorizzazione alla eventuale missione o della autorizzazione all'allontanamento dall'ufficio in genere; né la prova di tale giustificazione, in assenza della documentazione di cui si è detto, può essere fornita attraverso testimonianze, o attraverso il generico richiamo ad esigenze lavorative (controllo del territorio), che non esimono il pubblico dipendente dall'assolvere al fondamentale dovere di attestare la presenza in ufficio attraverso l'unico mezzo previsto e consentito, ossia la timbratura del badge" [...]".

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 36144 del registro di segreteria, nei confronti di:

- BE. Ma. (OMISSIS), nato a Mo. (OMISSIS) e ivi residente al Vi., rappresentato e difeso dall'Avv. Sa. NI., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Ar. Va. n. (OMISSIS) - Ba.(OMISSIS), come da procura in atti;
- B., Sa. (OMISSIS), nato a Mo. (OMISSIS) (OMISSIS) ed ivi residente alla Via Ca. n. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Mi. Ca. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale J.F. Ke. n. (OMISSIS) - (OMISSIS) (OMISSIS), come da procura in atti;
- CR. Ra. (OMISSIS), nato a Mo. il (OMISSIS) ed ivi residente alla via Cl. n. OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. An. Ca., con studio professionale in Mo. alla via Sa. Gi. Mo. n. 100 ove lo stesso è elettivamente domiciliato (fax n. OMISSIS);
- DE BA. Fr. Sa. (OMISSIS), nato a Mo. il (OMISSIS) ed ivi residente alla Via C. De Ju. n. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Le. Sc. (OMISSIS) e con lui elettivamente domiciliato in Mo. presso il suo studio, sito alla via Pi. n. (OMISSIS), in virtù di mandato in atti;
- FA. Vi. (OMISSIS), nata a Mo. il (OMISSIS) ed ivi residente alla via Pi. Mi. s.n., rappresentata e difesa dall'Avv. Fe. Pe., elettivamente domiciliata presso il suo studio legale corrente in Mo., n. (OMISSIS), giusto mandato in atti (OMISSIS);

- GA. Gi. (OMISSIS), nato a Mo. il (OMISSIS) ed ivi residente al viale Pa. Gi. Pa., n. (OMISSIS), rappresentato e difeso - in forza di mandato in atti - dal prof. avv. Do. Ga., con studio in Ba. alla Via Da. n. (OMISSIS), ove è elettivamente domiciliato (OMISSIS);

- LO. De. (OMISSIS), nato a Mo. il (OMISSIS) ed ivi residente in Via S. Fe. n. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Gi. Ma. Ca. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Ba. presso lo studio dell'Avv. Tu. Sc. alla Pi. di Lu. n. (OMISSIS), in forza di mandato in atti;

- SG. Is. (OMISSIS), nata a Mo. il (OMISSIS) ed ivi residente alla via Sa. D'A., n. (OMISSIS), non costituita;

- SQ. Fi. (OMISSIS), nata a Mo. il (OMISSIS) ed ivi residente alla Via Gi. Di Va. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Gi. Ro. con studio in Mo. (OMISSIS), Vi. Pa. Gi. Pa., (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale (OMISSIS) del medesimo. Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Data per letta, nella pubblica udienza del 10 marzo 2021, la relazione del Cons. Marcello Iacubino, e uditi il P.M. nella persona del S.P.G. dott. Pierlorenzo Campa e gli Avv.ti Sa. Ni., Mi. Ca., Fe. Ni. Pe., Ma. Fa. per delega dell'Avv. Do. Ga., Gi. Ma. Ca., Gi. Ro. anche per delega dell'Avv. Le. Sc., per i convenuti, come da verbale in atti.

Con l'assistenza del Segretario dott. Anna Rossano.

Ritenuto in

FATTO

1. - Con atto di citazione depositato in data 11 settembre 2020, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe indicati, per vari episodi di assenteismo - anche di rilievo penale, originanti il p.p. n. OMISSIS del Tribunale di Trani, e disciplinare, conclusosi con la comminazione di sanzioni espulsive a carico di tutti i convenuti - commessi quali dipendenti dell'ospedale "Do. To. Be." di Mo., negli anni 2016-2018.

Dagli atti dell'indagine penale - diffusamente richiamati - condotta dalla Guardia di Finanza di Bari, che ha portato all'incriminazione di tutti gli odierni incolpati per truffa pluriaggravata, falso e peculato, il P.M. mutua gli elementi della odierna azione di responsabilità amministrativa, avente per oggetto una diffusa e sistematica serie di assenze fraudolente dal servizio, causative di un conseguente danno patrimoniale alla propria Amministrazione, corrispondente alla retribuzione percepita a fronte di servizi non resi, perpetrate dai predetti o attestando fraudolentemente la presenza in servizio mediante i previsti strumenti elettronici di rilevazione delle presenze, o allontanandosi senza giustificazione alcuna dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio.

In particolare, il pubblico ministero ha contestato loro, in qualità di dipendenti

- all'epoca dei fatti - del citato P.O. di Mo.:
- al Be. (cfr. informativa G.d.F. pp. 709-711), dirigente medico di chirurgia generale, tredici episodi di allontanamento in orario di servizio per esigenze strettamente personali (tra cui anche quelle per recarsi presso studi medici privati), di cui due a Ba. presso il Centro Medico polispecialistico (nei giorni 27/06/2017 e 3/07/2017), uno a Ba. (il giorno 24/06/2017), uno a Bi. in data 10/11/2018 (i restanti episodi presso destinazione ignota), per complessive ore 26,57 di assenza dal servizio. Il dott. Be. è stato per tali fatti licenziato senza preavviso con deliberazione del Direttore Generale n. 1714 del 25 settembre 2019;
- al Bo. (cfr. informativa G.d.F. pp. 582-589), operatore tecnico autista, di essersi allontanato arbitrariamente, in dieci casi, dalla sede di servizio (per recarsi due volte presso la propria abitazione, nei giorni 25/06/2017 e 20/11/2017; cinque volte al bar; tre volte presso destinazione ignota o esercizi commerciali), per complessive ore 19,58 di assenza dal servizio, senza registrare l'uscita attraverso i rilevatori di presenza, utilizzando gli automezzi di proprietà dell'ASL per interessi privati. Il sig. Bo. è stato licenziato senza preavviso con deliberazione del Direttore Generale n. 1715 del 25 settembre 2019;
- al De Ba. (cfr. informativa G.d.F. pp. 726-729), assistente tecnico, dodici episodi di allontanamento in orario di servizio (per essersi recato, tre volte presso la propria abitazione, nei giorni 28/3/2017, 6/11/2018 e 20/11/2018; quattro volte al bar; due presso esercizi commerciali; due volte per ignota destinazione e una per accompagnare fuori sede, il giorno 4/7/2017, un altro dipendente senza autorizzazione), per complessive ore 14,57 di assenza dal servizio, nonché quindici episodi di contemporanea attestazione di presenza in servizio ordinario e di frequenza scolastica (presso l'ITEC G. Sa. di Mo., ove frequentava il corso serale per il conseguimento del diploma) nei giorni 22 e 29/11/2016, 6 e 20/12/2016, 24 e 31/1/2017, 7, 21 e 28/2/2017, 7 e 8/3/2017, 4 e 11/4/2017, 2 e 16/5/2017;
- alla Fa. (cfr. informativa G.d.F. pp. 657-662), collaboratrice amministrativa professionale, sette episodi di allontanamento dalla sede di servizio (per essersi recato quattro volte presso la propria abitazione, nei giorni 29/3/2017, 12/6/2017, 28/6/2017, 5/7/2017; tre volte presso destinazione ignota, nei giorni 14/6/2017, 3/7/2017 e 8/11/2018), per complessive ore 23:40 di assenza dal servizio; nonché sei episodi di inserimenti manuali senza autorizzazione del dirigente responsabile, compiuti da parte di colleghi d'ufficio (nei giorni 21/1/17, 3/3/2017, 18/5/2017, 5/7/2017, 4/8/2017 e 26/10/2017); e infine, un episodio di utilizzo del badge per timbrare l'entrata di un collega. La sig.ra Fa. è stata licenziata senza preavviso con deliberazione del Direttore Generale n. 1717 del 25 settembre 2019;

- al Ga. (cfr. informativa G.d.F. pp. 603-635), collaboratore tecnico professionale, diciotto episodi di allontanamento in orario di servizio, per essersi recato cinque volte presso la propria abitazione (nei giorni 7/4/2017, 14/4/2017, 16/6/2017, 4/7/2017, 6/7/2017), sei volte per attendere a esigenze meramente personali (nei giorni 15/6/2017, 21/6/2017, 4/7/2017, 6/7/2017 - due volte, 16/1/2018), quattro per ignota destinazione (nei giorni 15/6/2017, 3/7/2017, 15/11/2018 e 20/11/2018), e tre per essersi recato presso esercizi commerciali (il 26/1/2017, il 3/7/2017 e il 3/11/2018), per complessive ore 18,31 di assenza dal servizio; nonché per due episodi di cessione del proprio badge nei giorni 7 e 14/4/2017 ad altro collega per timbrature in uscita, ovvero per essersi recato, senza giustificato motivo, presso il P.O. di Terlizzi e di Corato, il CTO di Bari, il Dipartimento di prevenzione/Ufficio Igiene di Mo., la UIL di Mo.. Il sig. Ga. è stato licenziato senza preavviso con deliberazione del Direttore Generale n. 1718 del 25 settembre 2019;

- al Lo. (cfr. informativa G.d.F. pp. 673-681), assistente tecnico, venticinque episodi di allontanamento ingiustificato dal servizio (per recarsi otto volte al bar, due presso esercizi commerciali, quattro volte presso la propria abitazione, nove presso destinazioni ignote e due volte presso altre destinazioni), per complessive ore 32 di assenza dal servizio. Il sig. Lo. è stato licenziato senza preavviso con deliberazione del Direttore Generale n. 1719 del 25 settembre 2019;

- alla Sg. (cfr. informativa G.d.F. pp. 701-708), in qualità di collaboratrice amministrativa professionale, dodici episodi di allontanamento ingiustificato dal servizio, di cui una volta al bar, due presso esercizi commerciali, sette volte presso la propria abitazione e due presso destinazione ignota, per complessive ore 20,56 di assenza dal servizio; nonché un episodio di timbratura del proprio badge effettuata da terzi nel giorno 27/6/2017, oltre otto episodi di inserimento manuale di orari di entrata/uscita senza effettiva presenza in servizio negli orari indicati. La sig.ra Sg. è stata licenziata senza preavviso con deliberazione del Direttore Generale n. 1720 del 25 settembre 2019;

- alla Sq. (cfr. informativa G.d.F. pp. 557-567), collaboratrice amministrativa professionale, trenta episodi di allontanamento arbitrario dal servizio (di cui ventuno al bar, uno presso la propria abitazione, otto presso destinazione sconosciuta), per complessive ore 13,41 di assenza dal servizio, nonché otto inserimenti manuali nel sistema di rilevazione delle presenze per sé stessa, senza documentazione giustificativa presente nel fascicolo personale. La sig.ra Sq. è stata perciò licenziata senza preavviso con deliberazione del Direttore Generale n. 1720 del 25 settembre 2019. Di conseguenza, a seguito della notifica agli incolpati dell'invito ante causam di cui all'art. 67, del decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016, e della audizione dei sigg. Lo. e Fa., la pubblica accusa ha contestato agli odierni convenuti gli addebiti relativi alla causazione del sopra riferito danno patrimoniale, quantificato nel complessivo importo di € 7.834,45 (come da comunicazione

della competente ASL), così suddiviso: Be. Ma., € 1.111,69; Bo. Sa., € 317,27; Cr. Ra., € 3.988,06; De Ba. Fr. Sa., € 282,85; Fa. Vi., € 485,88; Ga. Gi., € 358,48; Lo. De., € 579,84; Sg. Is., € 429,76; Sq. Fi., € 280,62.

2. - Si è costituito, in data 25/1/2021 Bo. Sa., per mezzo del difensore in epigrafe indicato, per comunicare l'avvenuto pagamento dell'importo di € 317,27, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente cagionato all'Amministrazione sanitaria per effetto delle condotte contestategli in sede di atto di citazione ex art 86 c.g.c., allegando copia della reversale di incasso effettuato in data 18/01/2021 a favore della tesoreria dell'Ente sanitario.

A tale scopo, ha sottolineato il suo interesse a definire celermente la propria posizione essendo stato collocato in quiescenza a decorrere dall'1/04/2020.

Nel merito, ha poi depositato, in data 2/2/2021 una nota difensiva con cui ha dedotto di essere stato autorizzato con atti generali a svolgere la sua attività all'esterno del presidio ospedaliero (per il ritiro e la consegna della posta presso i tre distretti), ciò che lo abilitava ad allontanarsi dalla sede di servizio senza specifiche, formali autorizzazioni.

Ragion per cui ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e, stante la condotta processuale tenuta, di non essere condannato alle spese di giustizia.

2.1. - Negli stessi termini si è espressa la convenuta Sg. Is., la quale - pur rimanendo contumace - in data 23/10/2020 ha depositato una nota per comunicare di avere effettuato il pagamento dell'importo di € 429,76 (oggetto di contestazione) all'Amministrazione sanitaria, allegando copia della reversale di incasso datata 6/10/2020 della tesoreria dell'Azienda sanitaria, chiedendo di non essere condannata alle spese di giustizia.

2.2. - Si è costituita in data 17/2/2021 Fa. Vi., come sopra rappresentata e difesa, richiedendo, in rito, la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., fino alla decisione nel merito del processo incardinato presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. 1895/2020 R.G., avente identico contenuto rispetto ai fatti contestati in questa sede, ove sono stati già escussi testi di notevole importanza - che qui chiede di ascoltare - e che è prossimo alla decisione essendo la prossima udienza fissata il 20/07/2021.

Nel merito, ha dedotto:

i) che svolgendo l'incarico (a progetto) di collaboratore amministrativo per l'ALPI durante la fascia oraria pomeridiana, era stata autorizzata a effettuare lavoro presso il proprio domicilio (tant'è che le era stato affidato un PC portatile e un telefonino, come confermato dal proprio superiore), per un numero massimo di otto ore mensili, per far risultare le quali spesso doveva intervenire manualmente sulle timbrature;

ii) che riguardo ai sei episodi di inserimenti manuale, compiuti - a dire del Requirente senza autorizzazione del dirigente responsabile - da suoi colleghi e attestanti falsamente la presenza in ufficio nei giorni 21/1/2017, 3/3/2017, 18/5/2017, 5/7/2017, 4/8/2017 e 26/10/2017 (di cui a pag. 8 dell'atto di citazione), in realtà da un lato non risulta comprovato che ella abbia a tanto indotto alcun collega, dall'altro che tali assenze risultano previamente richieste e autorizzate dal dirigente amministrativo con annotazione in calce all'istanza di trasformazione, in credito orario, delle ore ALPI svolte in eccesso, come emerge incrociando i dati contenuti nelle citate richieste con quelli contenuti nei cartellini presenze (allega a tal uopo una tabella);

iii) l'infondatezza, in conclusione, della domanda avversa, con vittoria di spese allegando, in via istruttoria, la richiesta di ammissione della prova per testi sulle diverse modalità di espletamento dell'attività relativa all'ufficio ALPI da parte sua, nonché sugli avvenimenti del 12/06/2017 (di cui al Cap. 10, per comprovare che l'assenza fosse giustificata dalla chiamata di una collega del CUP per motivi di lavoro).

2.3. - Si è costituito in data 17/2/2021 Lo. De., per mezzo del sopra indicato difensore, richiedendo, in rito:

i) la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., fino alla decisione nel merito del processo incardinato presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro n. 4065/2020 R.G., avente identico contenuto rispetto ai fatti contestati in questa sede, e del procedimento penale (RG n. 1250/2019) pendente presso il medesimo Tribunale, prossimo alla discussione essendo la prossima udienza fissata il 23/03/2021;

ii) la nullità della domanda e dell'azione per violazione degli artt. 2, 4 - comma 1, 5 - comma 1, 86 - comma 2 lett. e) e 87 c.g.c., in quanto la Procura non ha preso in debita considerazione tutti gli elementi forniti dal convenuto a seguito dell'invito a dedurre, non fornendo una esaustiva motivazione, in particolare, in relazione agli episodi di presunto indebito "allontanamento", rispetto ai quali il convenuto ha allegato di essere abituato a trattenersi a lungo (molto spesso ben oltre le ore 19,00), presso l'Ospedale di Mo. per disbrigare le pratiche e completare le sue attività, maturando in tal guisa un debito orario di gran lunga superiore alle ore di assenza contestate e tale da assorbirle.

Nel merito, ha dedotto:

i) che la sua attività lavorativa poteva svolgersi (sino al licenziamento disposto, senza preavviso, dall'Amministrazione sanitaria) anche al di fuori del Presidio Ospedaliero di Mo., comportando il disimpegno di attività di rilevanza tecnica quali indagini, rilievi, sopralluoghi, misurazioni, perizie tecniche. sorveglianza su lavori. Ragion per cui il fatto di non aver sempre timbrato il badge in

uscita quando si allontanava dall'ufficio per le suddette esigenze di servizio potrebbe denotare al più lieve disattenzione e non colpa grave;

ii) riguardo ai nove episodi di allontanamento ignoto non vi è prova che gli spostamenti non fossero motivati da ragioni di servizio; mentre riguardo ai nove episodi in cui si sarebbe recato presso un bar esterno al Presidio, sostiene che tale consuetudine è stata sempre tollerata tanto da essere previsto un bar all'interno del medesimo;

iii) che dalla nota del 25 gennaio 2007 trasmessa a tutti i Dirigenti della ASL BA dal Dirigente Area Personale, dott. Vi. Pi., l'orario di servizio dei dipendenti degli uffici amministrativi (tra cui rientrano anche gli assistenti tecnici) andava dalle ore 7.45 alle 14.15 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 15.30 alle 19.00 (il martedì) e non, come erroneamente rilevato dalla Guardia di Finanza, dalle ore 14.15 alle ore 14.45. Deduce che solo a decorrere dal 1° gennaio 2018, con l'entrata in vigore del nuovo "Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro", approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 2324 del 14 dicembre 2017, l'orario di lavoro cambiava e per l'Area Gestione Tecnica, nella quale egli rientrava, veniva fissato dalle ore 7.45 alle 14.15 (dal lunedì al venerdì) con un rientro settimanale dalle ore 14.45 alle 18.15.

Ha confutato, infine, l'arbitrarietà di quasi tutte le assenze oggetto dei rilievi di parte attrice, e la stessa quantificazione da essa operata, allegando al riguardo una nota della ASL BA la quale, nel conteggiare un debito orario maturato dal convenuto nel 2017, ha utilizzato il parametro di € 12,693 per ora (doc. 14 della produzione difensiva); ragion per cui, anche a voler prendere per buono il monte ore calcolato da parte attrice, il danno contestato dovrebbe corrispondere ad € 406,17 (€ 12,693 x 32).

2.4. - Si è costituito in data 17/2/2021 Cr. Ra., a mezzo del ministero dell'avv. Andrea Calò, il quale, in via preliminare, ha dato atto di aver provveduto al pagamento della somma di € 3.988,06 a titolo di danno erariale in favore della ASL Bari, in data 10/02/2021 a mezzo bonifico bancario, allegato. Ragion per cui, ha chiesto fosse dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente sua estromissione dal giudizio.

2.5. - Si è costituito in data 18/2/2021 Sq. Fi., come sopra rappresentata e difesa, per comunicare l'avvenuto pagamento, da parte sua, dell'importo di € 280,62 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente cagionato all'Amministrazione sanitaria per effetto delle condotte contestategli in sede di atto di citazione ex art 86 c.g.c., allegando copia del bonifico di pagamento effettuato in data 17/02/2021 a favore dell'Ente sanitario.

Per conseguenza, ha chiesto fosse dichiarato estinto il giudizio nei suoi confronti e, stante la condotta processuale tenuta, di non essere condannata alle spese di giustizia.

2.6. - Si è costituito in pari data, per mezzo del difensore in epigrafe indicato, Ga. Giovanni, per evidenziare l'avvenuto pagamento, da parte sua, dell'importo di € 358,48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in tesi cagionato alla ASL per effetto delle condotte contestategli, allegando copia del bonifico di pagamento effettuato in data 17/02/2021 a favore di quest'ultima.

Ragion per cui ha chiesto che nei suoi confronti fosse dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente estromissione dal giudizio e, stante anche la mancata partecipazione al giudizio dell'Amministrazione, il non luogo a procedere ovvero la compensazione delle spese di giustizia nei suoi confronti.

Ha allegato poi, per tuziorismo difensivo, una serie di articolate deduzioni, in particolare sostenendo di non avere commesso alcuna falsa attestazione della presenza in servizio; di essersi allontanato dalla propria sede di servizio "solo per motivate esigenze lavorative"; di avere regolarmente effettuato il servizio anche oltre l'orario dovuto; che alcuni degli allontanamenti dalla sede di servizio, ove in effetti verificatisi, sono stati giustificati da un assoluto stato di necessità, ovverosia da gravi motivi di salute propri o della figlia; ancora, di non avere mai utilizzato i mezzi aziendali per svolgere faccende personali, né è stato documentato che egli abbia ceduto il proprio badge per farsi timbrare l'uscita.

Ha precisato, quindi, di essere stato responsabile dell'Ufficio tecnico periferico di Mo., il quale aveva competenza, per quanto riguarda la manutenzione, per tutte le strutture sanitarie ubicate nelle città di Mo. e Gi., e che detto Ufficio dipendeva, per la definizione di alcune pratiche amministrative, dal Presidio di Te. e dall'Ospedale di Co., ove venivano emessi i c.d. "buoni informatici" necessari per i pagamenti delle ditte che si occupavano della manutenzione e riparazione, utilizzati dopo che il Dirigente, ing. Sa., avesse autorizzato il pagamento. Ha spiegato che dopo l'esecuzione dei lavori, egli doveva rapportarsi con il proprio dirigente, il quale aveva il proprio ufficio a Bari, e con il personale amministrativo di Co. Ragion per cui era spesso costretto a recarsi presso quegli uffici per attività tecnico-manutentiva, come tale non programmabile, nella maggior parte dei casi da svolgere senza alcun preavviso, dietro chiamata sempre o quasi sempre telefonica al suo numero privato e che egli, dopo aver invitato il chiamante ad inoltrare comunque formalmente apposita richiesta, interveniva comunque immediatamente per risolvere i vari problemi tecnici che si verificavano. Talvolta - ha proseguito - le chiamate arrivavano dai primari o dai capisala o da altro personale e avevano per oggetto casi urgenti, tali da non consentire indugi di sorta. Tanto è stato confermato integralmente dalla prima teste di parte ricorrente escussa nel giudizio del lavoro, dott.ssa Sa. all'udienza del 9 febbraio u.s. di cui allega il pertinente verbale di udienza e una dichiarazione depositata in giudizio a firma della già menzionata.

Ha aggiunto che per recarsi all'Ospedale Di Ve. utilizzava il proprio mezzo e, in quelle occasioni, era solito timbrare prima delle 07.00 per poter trovarsi a Ba. dall'ing. Sa. intorno alle 7,30 (come risulta da numerose timbrature degli anni 2017-2018-2019, ma anche dai messaggi scambiatisi con lo stesso, v. ad esempio messaggio del 10/10/2017), massimo alle 08.00, senza mai chiedere nulla a titolo di retribuzione e di rimborso del carburante; inoltre, quando ha avuto un problema personale, ha sempre timbrato in entrata o in uscita in anticipo addebitandosi il relativo debito orario tanto da subire una decurtazione dello stipendio (come nel mese di dicembre 2018). Fatta questa premessa, ha passato in rassegna le singole giornate contestate fornendo diverse giustificazioni, premettendo che l'orario di servizio era ordinariamente dalle 7.45 alle 14:15, mentre il martedì dalle 7:45 alle 18:15 con 30 minuti di pausa.

2.7. - Si è costituito De Ba. Fr. Sa. in data 18/2/2021, per mezzo del difensore in epigrafe indicato, eccependo, in merito ai quindici episodi in cui vi sarebbe stata la contemporanea presenza in servizio e presso l'Istituto G. Sa. di Mo. (precisamente nei giorni 22/11/2016, 29/11/2016, 06/12/2016, 20/12/2016, 24/01/2017, 31/01/2017, 07/02/2017, 21/02/2017, 28/02/2017, 07/03/2017, 28/03/2017, 04/04/2017, 11/04/2017, 02/05/2017 e 16/05/2017), di avere effettivamente svolto le sue ore di pronta disponibilità e di essersi al contrario assentato dall'Istituto scolastico. Ritiene, sul punto, che dovrebbe essere assegnata valenza probatoria prevalente ai moduli attestanti l'espletamento del servizio di "pronta disponibilità" rispetto al registro scolastico. In merito, invece, ai dodici episodi in cui vi sarebbero stati allontanamenti dalla sede di servizio senza giusta causa lavorativa (di cui tre allontanamenti nei giorni 28/03/2017, 06/11/2018 e 20/11/2018 presso la propria abitazione; il giorno 04/07/2017 per l'accompagnamento del superiore gerarchico presso la UIL), ha fornito diverse giustificazioni come da memoria in atti.

Ha poi depositato, in limine litis (segnatamente, il 9/3/2021), una nota cui ha allegato copia del bonifico di pagamento della somma di € 285,85 disposto a favore della ASL di Ba., relativa alla richiesta avanzata con il presente atto di citazione, chiedendo fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, e la compensazione integrale delle spese di giustizia.

2.8. - Si è costituito in prossimità dell'udienza di discussione (il 9/3/2021) Be. Ma., attraverso l'ufficio del difensore in epigrafe indicato, contestando la ricostruzione operata dalla Procura. In particolare, ha dedotto di non avere timbrato nella erronea convinzione di poter compensare le molte ore di servizio in più accumulate nel corso degli anni (di gran lunga superiore alle ore di assenza contestate: 82 ore per il 2017 e 94 ore per il 2018); di non avere tenuto alcuna condotta fraudolenta; di essersi dovuto allontanare, nei casi contestati, per urgenze (ad es. per assistenza alla madre malata o per improvvisi impegni familiari) o per motivi comunque professionali (ad es. per

recarsi presso l'Ordine dei Medici); di aver impugnato il licenziamento davanti al Giudice del lavoro, ragion per cui l'odierno giudizio dovrebbe essere sospeso fino alla definizione di tale procedimento.

Tanto dedotto, ha poi rappresentato - nonostante l'assenza di responsabilità di sorta e senza che ciò implichi ammissione di colpevolezza - di avere, in data 8/3/2021, versato "in via precauzionale" alla ASL di Ba. la somma di € 1.111,13 richiesta con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, chiedendo l'estromissione dal giudizio ovvero che fosse dichiarata la improcedibilità della domanda nei suoi confronti.

3. - All'odierna udienza di discussione, il rappresentante del P.M. e i difensori dei convenuti hanno concluso come da verbale in atti. La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione. Considerato in

DIRITTO

1. - Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento in favore della ASL di Bari, avanzata dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, nei confronti dei convenuti, all'epoca dei fatti dipendenti della Amministrazione sanitaria di Mo. (P.O. Don To. Be.), quali medici e impiegati amministrativi, delle somme da loro indebitamente percepite in conseguenza dell'interruzione dolosa del sinallagma contrattuale, dovuta a falsa attestazione della presenza in servizio.

2. - In via preliminare, reputa la Sezione di disattendere, in quanto infondata, l'eccezione pregiudiziale proposta dal convenuto Lo., di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 86, comma 2 lett. e) ed 87 del D. Lgs. del 26 agosto 2016 n. 174, a causa della mancata disamina in citazione di talune argomentazioni difensive sollevate in sede di invito a dedurre.

Sul punto, premesso che: (i) l'invito a dedurre è un atto preprocessuale che assolve ad una duplice funzione: 1) di istruttoria, diretta ad assicurare la massima completezza all'attività d'indagine della Procura, sia sotto il profilo fattuale, che giuridico, al fine di giungere a un più ponderato esercizio del potere-dovere di azione di cui essa è titolare; 2) di garanzia, consistente nel consentire all'intimato di esporre compiutamente le proprie deduzioni a difesa; (ii) il rapporto tra l'invito e la citazione non deve - anzi non può - essere di totale corrispondenza, stante la natura e la funzione proprie del primo (C. Conti reg. Veneto, sez. giurisd., 16 ottobre 2008, n. 1119; C. Conti, 2 aprile 2008, n. 122), e che di conseguenza, il P.M. non deve specificamente controdedurre in merito alle difese dedotte dai soggetti destinatari dell'invito a dedurre (C. Conti, sez. II, 9 gennaio 2008, n. 1), ma è sufficiente che la citazione non debordi dal nucleo essenziale della causa petendi tipizzante la fattispecie di danno erariale postulata, negli elementi caratteristici di essa posti all'evidenza dell'interessato, come nella fattispecie è avvenuto, la disamina e la dovuta valutazione delle

argomentazioni difensive è dimostrata dalla circostanza secondo cui lo stesso pubblico attore ha riconosciuto, in un paio di casi, le assenze giustificate ("al netto di un paio di episodi astrattamente riconducibili a motivi di servizio (pneumatici e vivaio per Asl)").

Anche l'assunto secondo cui non vi sarebbe corrispondenza tra il contenuto della informativa ante causam e quello dell'atto de quo agitur è destituito di fondamento, essendo smentito da una piana lettura di entrambi gli atti, da cui si evince che la contestazione del P.M. ha sempre per oggetto la violazione di precisi obblighi di servizio sostanziatisi in una serie di assenze immotivate dal servizio, perpetrate con modalità fraudolente.

Di conseguenza, nel caso di specie il fatto illecito nella sua materialità quale descritto nell'invito a dedurre è rimasto sostanzialmente immutato, non contenendo l'atto introduttivo del giudizio alcun elemento di novità tale da mutare il nucleo essenziale sia del petitum che della causa petendi.

Sufficientemente motivato, infine - in ossequio al principio di motivazione degli atti giuridici, predicato nell'art. 5, comma 2 c.g.c. - è l'atto di citazione, il quale soddisfa all'evidenza i precetti immotivatamente invocati da parte convenuta a sostegno della propria tesi, poiché parte attrice si è premurata di dare evidenza dei presupposti in fatto e diritto a sostegno della propria domanda, sia pure (sotto il primo profilo) per sommi capi, attraverso rimandi agli atti del procedimento penale e a diverse parti dell'informativa penale.

3. - Ancora in rito, va esaminata la richiesta di sospensione del presente giudizio, sollevate dalla difesa di taluni convenuti.

La richiesta non è meritevole di accoglimento.

Sul punto, va richiamato il consolidato principio dell'assoluta autonomia e indipendenza della cognizione del giudice contabile, il quale può operare la più ampia valutazione dei medesimi elementi costitutivi dell'illecito posti alla base di altri processi, annettendo ad essi un autonomo rilievo.

In sostanza, deve essere escluso il rapporto di pregiudizialità tra i diversi processi (civile e penale e amministrativo, da un lato, e contabile dall'altro), negando l'efficacia preclusiva di altri giudizi al fine della pronuncia nel merito da parte del giudice contabile.

In applicazione di tale principio, il giudicante reputa che gli elementi versati nel presente processo siano tali da rendere la causa matura per la decisione e che, di conseguenza, non vi sia alcun elemento tale da indurlo a ritenere un rapporto di pregiudizialità, in senso stretto tra la definizione della controversia civile che vede coinvolti i convenuti e la definizione del presente giudizio; tanto, anche al fine di evitare un'inutile dilatazione dei tempi del processo, in violazione del principio di

ragionevole durata dello stesso fissato dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU e nell'art. 111 Cost. e predicati dagli artt. 2, 3 e 4 del codice.

4. - Ancora in via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo ai convenuti che hanno restituito all'Amministrazione sanitaria quanto richiesto per effetto della odierna azione di responsabilità amministrativa, vale a dire i convenuti Bo., De Ba., Sg., Sq., Cr., Ga., Be., come da versamenti via via effettuati, e riscossi dalla stessa amministrazione.

In riferimento a tali posizioni, difatti, il soddisfacimento del diritto azionato, avvenuto in tutti i casi dopo la citazione in giudizio degli stessi, è tale da determinare, comunque, il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa e, per conseguenza, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.

Lo stesso dicasi a proposito dell'incolpato Be., il cui pagamento è in ogni caso idoneo a far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda proposta, come da egli stesso postulato ("al solo fine di evitare l'alea del giudizio").

5. - Va, invece, valutata nel merito la posizione dei convenuti Fa. e Lo., i quali hanno spiegato differenti, articolate deduzioni difensive.

Sul punto, va svolta una premessa di inquadramento generale.

Nel nostro ordinamento l'assenteismo nel pubblico impiego è stato, negli ultimi decenni, oggetto di plurimi interventi normativi, attesa la sua idoneità a compromettere, in via generale il principio di buon andamento e il prestigio della p.a., e sul piano della singola amministrazione, il sinallagma tra le prestazioni sotteso al contratto di lavoro del dipendente pubblico, la cui retribuzione è finanziata con risorse della collettività.

La fissazione, pertanto, nel corso del tempo, di varie disposizioni di principio e di diversi obblighi in materia di orario di lavoro, di presenza in ufficio e di accertamento di tale presenza, recepiti anche dalla contrattazione collettiva (cui poi tale materia è rimasta affidata), è finalizzata a potenziare i livelli di efficienza del settore pubblico, contrastando i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo, tramite meccanismi funzionali a rilevare sia la qualità, che la quantità del lavoro prestato nel settore pubblico, anche attraverso forme di controllo automatizzato.

Tra i principi cardine della materia possono sicuramente annoverarsi: (i) l'obbligo del dipendente di osservare l'orario di lavoro prestabilito e di documentarlo; (ii) l'obbligo per la p.a. datrice di lavoro di accertare l'orario di lavoro anche attraverso sistemi automatizzati e obiettivi di rilevazione; (iii) il dipendente è tenuto a svolgere sempre la propria prestazione lavorativa nel posto di lavoro; può allontanarsi da esso, per motivi personali e finanche professionali, anche se per poco tempo, solo se previamente autorizzato dai propri superiori e dietro idonea giustificazione. Ne consegue che anche

le consumazioni al bar, fuori o dentro l'edificio, devono essere autorizzate e quindi recuperate, di concerto con il dirigente competente.

Ragion per cui, la liquidazione della retribuzione da parte dell'Ente-datore di lavoro a fronte di periodi caratterizzati dalla mancata prestazione lavorativa, se sotto il profilo civile configura la lesione dell'equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio, sotto il profilo amministrativo-contabile è foriera di un danno alle finanze della P.A.

Pacifica, e stratificata è, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in caso di assenza non giustificata (dolosa o colposa) dal servizio, il danno erariale è pari alla spesa sostenuta dal datore di lavoro pubblico per la liquidazione della retribuzione corrisposta al dipendente assenteista, fatti salvi eventuali, ulteriori, danni (quali quello da disservizio, o all'immagine) (cfr., ex multis, Sez. Giur. Molise, sent. n. 226 del 22 novembre 1996; Sez. Giur. Veneto, n. 238 del 29 novembre 2000; Sez. Giur. Marche, n. 807 del 28 ottobre 2003; Sez. Giur. Sicilia, n. 2375 del 23 agosto 2004; Sez. Giur., n. 704 del 19 maggio 2005).

Sul fronte penale, invece, la Suprema Corte ha da sempre ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata in caso di allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro del pubblico dipendente effettuato senza registrare il periodo di assenza mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, il c.d. badge (tra le altre, Cass. Penale, Sez. II n. 19302, del 26.4.04; Sez. II, n. 34210 del 12.10.06; Sez. II n. 32290 del 25.6.2010; Sez. II n. 23785 del 14 giugno 2011).

Sul versante normativo, senza voler ripercorrere i vari passaggi intervenuti nel corso degli anni, è sufficiente richiamare il comma 2 dell'art. 55-quinquies (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), del D. Lgs. n. 165 del 2001, c.d. testo unico del pubblico impiego ("TUPI"), il quale, dopo aver introdotto, nel comma 1, una fattispecie incriminatrice speciale, ossia un reato proprio del pubblico dipendente, indicando la condotta rilevante, alternativamente: a) nell'attestare "falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", ovvero nel giustificare "l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia", nel comma 2, attraverso il rinvio al precedente comma, ha tipizzato la fattispecie di responsabilità amministrativa del pubblico dipendente per condotta assenteista, in tal guisa dando attuazione ai sopra richiamati dettami giurisprudenziali: "Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione" ["nonché il danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater", così la formulazione vigente a partire dal 22 giugno 2017].

La giurisprudenza, dunque (cfr., tra le tante, C. conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 66 del 24/9/2019), ha sempre ritenuto sufficiente, per integrare l'illecito amministrativo in parola, anche il semplice allontanamento dall'ufficio o dalla sede di lavoro senza alcuna giustificazione, omettendo la timbratura dell'uscita, non essendo richiesta in tal caso l'alterazione o la manomissione del sistema di rilevazione delle presenze; ciò in quanto il comportamento di omessa timbratura del cartellino, inducendo in errore la propria amministrazione, costituisce atteggiamento fraudolento tale da integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità erariale. Tanto si evince oggi anche dal chiaro inciso di cui all'art. 55-quater, comma 1 lettera a), secondo cui, "si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento" anche in caso di "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente..."; e di cui al successivo comma 1-bis (introdotto dal D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116), secondo cui "Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso...".

Altrettanto pacifico è che "il cartellino costituisce l'unico mezzo per accertare la presenza in ufficio del dipendente, e che tutti i vari casi in cui sia dato assentarsi (per l'intera giornata, o per brevi periodi), risultano compiutamente e analiticamente normati, appaiono giustificati solo alla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e devono essere, in ogni caso, oggettivamente rilevabili (attraverso appunto i sistemi automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), e documentati, vuoi nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori dall'ufficio debba essere recuperato, vuoi nei casi contrari, essendo, come più volte specificato, la presenza nel luogo di lavoro il parametro cui ancorare la retribuzione, ivi compresa quella latamente definibile come accessoria..... La Pubblica Amministrazione non consente, a fronte degli interessi che è chiamata a tutelare, che ci si assenti amministrazione, costituisce atteggiamento fraudolento tale da integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità erariale. Tanto si evince oggi anche dal chiaro inciso di cui all'art. 55-quater, comma 1 lettera a), secondo cui, "si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento" anche in caso di "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente..."; e di cui al successivo comma 1-bis (introdotto dal D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116), secondo cui "Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione

presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso...".

Altrettanto pacifico è che "il cartellino costituisce l'unico mezzo per accertare la presenza in ufficio del dipendente, e che tutti i vari casi in cui sia dato assentarsi (per l'intera giornata, o per brevi periodi), risultano compiutamente e analiticamente normati, appaiono giustificati solo alla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e devono essere, in ogni caso, oggettivamente rilevabili (attraverso appunto i sistemi automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), e documentati, vuoi nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori dall'ufficio debba essere recuperato, vuoi nei casi contrari, essendo, come più volte specificato, la presenza nel luogo di lavoro il parametro cui ancorare la retribuzione, ivi compresa quella latamente definibile come accessoria..... La Pubblica Amministrazione non consente, a fronte degli interessi che è chiamata a tutelare, che ci si assenti dal servizio al di fuori delle ipotesi normate, di talché ogni e qualsivoglia fruizione di giorni o permessi che consentano l'allontanamento dal luogo di lavoro è procedimentalizzata e delle fasi di detto procedimento, inevitabilmente, viene conservata la relativa documentazione....In altre parole, non appare possibile ritenere giustificata un'assenza dal servizio con argomentazioni introdotte a posteriori, laddove non esista traccia alcuna, negli atti conservati dall'amministrazione medesima, di richieste di congedo, di autorizzazione alla eventuale missione o della autorizzazione all'allontanamento dall'ufficio in genere; né la prova di tale giustificazione, in assenza della documentazione di cui si è detto, può essere fornita attraverso testimonianze, o attraverso il generico richiamo ad esigenze lavorative (controllo del territorio), che non esimono il pubblico dipendente dall'assolvere al fondamentale dovere di attestare la presenza in ufficio attraverso l'unico mezzo previsto e consentito, ossia la timbratura del badge" (in termini, C. Conti, Sez. Reg. Sardegna, sent. n. 114 del 20/9/2017).

Per quanto riguarda, invece, le specifiche disposizioni in materia stabilite nella contrattazione collettiva del Comparto Sanità (cui appartengono le ASL), e quelle poste dalla ASL Bari, va messo in luce, sotto il primo profilo, che il CCNL del 21/5/2018 (relativo al triennio 2016-2018), dispone che:

- i) l'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico (art. 27, comma 7);
- ii) i permessi, concessi a domanda del dipendente in ipotesi prestabilite, debbano essere debitamente documentati e previamente autorizzati (art. 41);

iii) le richieste debbono essere effettuate in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, al fine di consentire al Dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio (art. 41);

iv) il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, e in caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione (ancora l'art. 41).

Le disposizioni organizzative interne della ASL Bari (per cui v. meglio infra), prevedono invece che:

i) ogni dipendente è tenuto ad attestare personalmente l'ingresso e l'uscita ordinari dalla sede lavorativa;

ii) nei giorni di rientro pomeridiano la pausa pranzo deve essere appositamente attestata mediante doppia timbratura (prima in uscita e poi in rientro), reputandosi in caso contrario che il dipendente si trattiene in ufficio contabilizzando il relativo periodo come tempo lavorato;

iii) ogni uscita, anche per servizio, deve essere autorizzata dal capo servizio o area, ed essere registrata sul sistema di rilevazione delle presenze (al riguardo, l'ASL ha previsto diversi codici identificativi per contrassegnare le diverse tipologie di allontanamento, tra cui quello per motivi di servizio è contrassegnato con il codice "11").

A quanto precede è il caso di aggiungere la citata Amministrazione si è dotata di un sistema di rilevazione delle presenze "circolare", tale da consentire a tutto il personale dipendente di registrare l'entrata e l'uscita anche presso sedi diverse da quella di servizio (cfr. le SIT rilasciate agli agenti di PG dal Direttore dell'Area Gestione del Personale della ASL, dott. Co. Mi., riportate a pag. 316 dell'informativa di reato), previa autorizzazione del dirigente di riferimento; ragion per cui il dipendente autorizzato a recarsi per motivi di servizio presso altra struttura (come il personale tecnico, tra cui il Lo.), è tenuto registrare l'uscita di servizio presso l'orologio marcatempo della propria sede di lavoro, digitando l'apposito codice (il n. 11), strisciare quindi il badge in entrata presso la struttura di destinazione per poi beggiare nuovamente in uscita presso tale struttura una volta terminata l'operazione o l'intervento; infine timbrare nuovamente in entrata una volta rientrato in sede (cfr., ad ulteriore conforto, anche l'Ordinanza del Tribunale di Trani del 2/7/2019, avente per oggetto l'applicazione della misura cautelare, emessa a margine del sopra indicato P.P. 2539/2017 - pag. 45, ult. periodo e pag. 46 - che a sua volta richiama la citata informativa di P.G.).

5.1. - Tanto premesso, facendo applicazione dei sopra richiamati indirizzi giurisprudenziali e principi e disposizioni di settore e ordinamentali, ad avviso del Collegio emerge con chiarezza l'abuso, da parte del convenuto Lo., della propria posizione di dipendente pubblico, il quale si è più volte e con costanza assentato dalla sua sede di servizio durante l'orario di lavoro, senza

autorizzazione, senza timbratura del cartellino magnetico e, in linea di massima (per cui v. meglio infra), senza alcuna giustificazione.

Non meritano condivisione, sul punto, le argomentazioni difensive all'uopo articolate.

Al riguardo, va in primo luogo disattesa la tesi secondo cui lo svolgimento di un maggior numero di ore di lavoro (specie nel tardo pomeriggio) rispetto a quello contrattualmente previsto sarebbe tale da compensare le assenze dal servizio per cui è questione e, di conseguenza, da elidere il contestato danno patrimoniale o da ridurlo sensibilmente.

In disparte la apoditticità dell'affermazione di avere maturato un certo credito orario, non essendo stata prodotta, sul punto, alcuna pertinente certificazione dell'Ufficio del personale (anzi, dagli atti sembra evincersi esattamente il contrario, avendo proprio il convenuto allegato una nota - sub doc. 14 - che a suo dire dimostrerebbe che egli, nel 2017, abbia maturato un debito orario pari a circa 42 ore), osserva il Collegio che l'eventuale svolgimento di prestazioni eccedenti il limite contrattuale deve essere debitamente autorizzato dal proprio superiore; e che il dipendente può compensare le ore rese spontaneamente in eccesso solo previo consenso del dirigente, il quale deve tenere conto delle diverse esigenze organizzative; giammai, dunque, il pubblico impiegato può decidere unilateralmente di recuperare eventuali prestazioni straordinarie allontanandosi sic et simpliciter dalla sede di servizio: il CCNL stabilisce modalità e termini precisi per operare la compensazione di eventuali crediti orari maturati dal personale (si vedano gli artt. 27, 31, in particolare i commi 2 e 6, l'art. 36 e ss. del CCNL).

Non trova riscontro negli atti nemmeno l'affermazione secondo cui la fascia oraria prevista per la pausa pranzo, fino al 2017, sarebbe stata fissata dalle ore 14:15 alle 15:30, in conseguenza dell'orario di lavoro pomeridiano previsto dalle 15:30-19:00 (piuttosto che dalle ore 14:15 alle 14:45 come indicato dalla Guardia di Finanza in conseguenza dell'orario di lavoro 14:45-18:15), in modo da abbattere il numero delle ore di assenza contestate.

Sul punto, l'orario di lavoro preso a riferimento dalla Guardia di Finanza e la relativa pausa pranzo sono stato indicati, in riferimento al personale "tecnico amministrativo e professionale", dal Direttore dell'Area Gestione del Personale della ASL di Bari, dott. Co. Mi. (cfr. le SIT rese agli agenti di PG, riportate a pag. 316 dell'informativa di reato), il quale a sostegno delle proprie dichiarazioni ha allegato anche diverse circolari interne, tra cui, per quanto qui occupa, la n. 190412 del 2011 che, trascritta in stralcio nel citato verbale, recita: "Nella giornata di rientro obbligatorio, quindi tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana dovrà essere interposta una pausa...della durata di 30 minuti, mediante apposita timbratura".

Detta dichiarazione e la testé trascritta disposizione interna confermano la fondatezza delle allegazioni attoree, in punto di orario di servizio e di pausa pranzo cui era tenuto il personale dipendente dell'ASL Bari all'epoca dei fatti in rassegna; tanto, ancor più se si consideri che tale Circolare è successiva alla nota del 2007 (prodotta da parte convenuta a dimostrazione di un diverso orario di lavoro); la quale nota potrebbe disciplinare la materia, al limite, solo fino al 2011 (in disparte la circostanza, poi, che la stessa sembra riferirsi al solo personale amministrativo e non anche a quello tecnico).

Un'ulteriore conferma rinviene, infine, anche dalle difese del convenuto Ga. (diretto superiore del Lo.), il quale (cfr. il sup. par. 2.6) ha affermato che l'orario di servizio era stabilito dalle 7.45 alle 14:15 dal lunedì al venerdì, e dalle 14:45 alle 18:15 il martedì.

A tali considerazioni è poi il caso di aggiungere che il Lo., come condivisibilmente affermato dai militari operanti (in quanto attestato dai tabulati delle relative timbrature nei giorni contestati), "nelle giornate di rientro pomeridiano non ha mai eseguito la prescritta pausa pranzo prevista dalle ore 14:15 alle ore 14:45".

Tanto dimostra che il convenuto era solito consumare la pausa pranzo senza timbrare il badge, in contrasto perciò con le disposizioni di settore (cfr. anche la citata circolare n. 190412 del 2011): in tal guisa, a ben vedere, risultando in servizio durante tale intervallo, accumulava il relativo periodo di tempo a credito, lucrando altresì il corrispondente corrispettivo.

In riferimento alle contestazioni e alle assenze dovute alla c.d. pausa caffè, è appena il caso di ribadire che ogni allontanamento dal posto di lavoro per esigenze personali - tra cui rientrano certamente anche le consumazioni al bar, quand'anche l'esercizio insista all'interno della struttura pubblica - richiede la necessaria timbratura, posto che il tempo a tal fine impiegato viene sottratto alla prestazione lavorativa.

Anche tale pausa deve, perciò trovare copertura nell'ambito dei c.dd. permessi brevi e deve essere autorizzata e recuperata successivamente, secondo le modalità definite dall'azienda o dal dirigente competente, comportando in caso contrario una proporzionale automatica riduzione della retribuzione; la contrattazione collettiva prevede, difatti, il diritto del lavoratore ad usufruire di una sola pausa, di almeno 30 minuti, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, al fine di recuperare le energie psicofisiche e di consentire l'eventuale consumazione del pasto, non contemplando altre ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa, nemmeno brevi.

Né, tanto meno, può valere ad escludere o ad attenuare la responsabilità o la sussistenza dell'elemento soggettivo l'esistenza di una "consuetudine" radicata nel tempo ("da sempre tollerata" dall'Amministrazione, tanto da averla implicitamente avallata attraverso l'istituzione di un bar

all'interno della propria struttura), poiché nessuna prassi o consuetudine, per quanto risalente, può giustificare la violazione dell'obbligo di timbrare il cartellino e di attestare l'allontanamento dall'ufficio.

Men che meno può poi condividersi l'assunto secondo cui i periodi di tempo spesi al bar sarebbero "recuperabili" (e sarebbero stati recuperati dal convenuto) trattenendosi quasi sistematicamente in ufficio al pomeriggio oltre l'orario di servizio.

Tale assunto potrebbe valere solo nel caso in cui egli avesse effettivamente timbrato l'uscita per tale interruzione, recuperando poi il debito orario utilizzato per la pausa caffè, trattenendosi (di più) in ufficio per il corrispondente periodo di tempo utilizzato per recarsi e trattenersi al bar.

Al contrario, siffatto modo di operare gli ha consentito di registrare a credito anche il tempo non lavorato, utilizzato invece per esigenze personali, in relazione a interruzioni della prestazione lavorativa niente affatto sporadiche o brevi: la disamina degli atti di causa evidenzia, infatti, l'abuso nel ricorso a tali pause, sia per quanto riguarda l'abitudine del comportamento, sia per la durata delle stesse, non certamente limitato ad una manciata di minuti (ad es. 35 min. il 20/6/2017, 50 min. il 27/6/2017, 20 min. il 28/6/2017, 19 min. il 30/6/2017, due pause di 6 e 10 min. il 19/11/2018).

Entrando nel dettaglio dei singoli episodi contestati, e ferme le considerazioni sopra espresse in merito alle interruzioni dovute alla pausa caffè e alla pausa pranzo, si rileva, in primo luogo, che non risultano prodotte giustificazioni di sorta a corredo delle assenze perpetrate nelle giornate del 28/3/2017, 4/4/2017, 7/7/2017, nonché in relazione a quelle in cui era in "pronta disponibilità", del 26/12/2016, 30/12/2016, 27/5/2017, 27/6/2017, 29/6/2017; di conseguenza, il comportamento processuale di parte convenuta di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c., che può ritenersi applicabile anche al processo contabile in quanto fondato sulla lettera dell'art. 90, comma II c.g.c. (il quale impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda), oltre che in virtù del richiamo di cui all'art. 7, comma II, c.g.c. (in quanto espressione di un principio generale), consente di ritenere ampiamente dimostrato quanto dedotto da parte attrice sulla base del compendio probatorio versato in atti.

Ancora sotto il profilo probatorio, va ulteriormente precisato che in fattispecie di assenteismo - quale quella che qui occupa - alla parte attrice è sufficiente dimostrare l'allontanamento dalla sede di servizio senza avere effettuato la dovuta timbratura, spettando poi al debitore-convenuto allegare la prova dell'adempimento o del corretto adempimento, quale fatto estintivo o modificativo del diritto azionato dal creditore, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione, in coerenza con la regola della ripartizione dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c. (ad es., allegando

autorizzazioni o permessi di sorta del dirigente competente, dichiarazioni testimoniale di colleghi o di terzi, foglio uscita automezzi vistato dal capo servizio o area, presunzioni, e così via).

Tanto precisato, può ora il Collegio passare in rassegna le diverse assenze in relazioni alle quali il Lo. ha addotto giustificazioni di sorta:

- assenza (di 17 minuti) del 19/6/2017. È meramente autodichiarata e non comprovata (anche, ad es., mediante dichiarazioni dei meccanici addetti all'officina), la giustificazione di essersi recato presso l'autofficina "Lo.", ubicata nei pressi del casello autostradale per ragioni di servizio; il convenuto ha ommesso in tal caso di timbrare in uscita con il codice "assenza per servizio";

- assenza pomeridiana del 20/6/2017 (quella mattutina è stata consumata al Bar Gr.). Il convenuto si difende eccependo di essersi recato dalle ore 14:13 presso la propria abitazione (come è stato accertato dalla G.d.F.) per consumare il pasto, e di essersi quindi recato per un sopralluogo al Distretto sociosanitario dell'Istituto ex Apicella, per poi rientrare in sede (alle 17:24).

Anche in tal caso il convenuto avrebbe dovuto effettuare la timbratura in uscita per usufruire della pausa pranzo, e poi timbrare in entrata alla fine della pausa pranzo presso il P.O. (o nella sede di svolgimento del sopralluogo, in tal caso previa autorizzazione del dirigente competente, in conformità alla procedura riferita dal dirigente Mi. in sede di SIT) prima di recarsi ad effettuare il riferito incombenza; tale condotta gli ha consentito di contabilizzare come orario di lavoro persino la pausa pranzo (a prescindere dal fatto se terminasse alle 14:45 o alle 15:30), mentre non è verosimile l'affermazione secondo cui ha impiegato tutto il tempo rimanente (fino alle 17:24, quand'anche la pausa pranzo fosse terminata alle 15:30 e non alle 14:45) per effettuare un sopralluogo presso il menzionato Distretto, prima di rientrare in sede;

- assenza del 23/6/2017 (dalle 8:53 alle 10:44). Appare verosimile la giustificazione fornita dal convenuto, sia riguardo al tipo di attività svolta, che in ordine alla durata, atteso che la dinamica degli avvenimenti sembra dimostrare che l'assenza sia giustificata da ragioni di servizio (e cioè che il Lo. si sia recato prima presso il Distretto "ex Apicella" per un problema idraulico, e che poi si sia recato con il tecnico che lo aveva raggiunto presso il Distretto, in Via Ma. Pa. in Mo., per raggiungere il vicino esercizio commerciale "Arredo bagni" di Calò Lucia, in Via Giaquinto n. 61);

- assenza del pomeriggio del 27/6/2017 (dalle ore 13:31 alle 15:51). Sono parzialmente condivisibili le giustificazioni offerte dal Lo., alla luce della documentazione prodotta, pur non risultando la timbratura in uscita con l'apposito codice ("uscita per servizio") e pur mancando attestazioni del capo servizio o area. La determinazione di liquidazione (sottoscritta dal Direttore ing. Sansolini in data 21/7/2017), indica, difatti, che il Ga. (responsabile del settore tecnico e capo servizio del Lo., oltre che responsabile del procedimento), abbia contattato "per le vie brevi", la ditta Fr., anche

recandosi presso la sede della ditta; è, perciò, plausibile che precedentemente il Lo. abbia interloquito con la citata ditta per l'esecuzione dell'intervento poi liquidato. Tuttavia, poiché tra la sede della citata ditta e l'Ospedale vi è uno spazio di circa 2 km (ciò che richiede circa 5 minuti per raggiungerla, come da simulazione del percorso su Google maps), certamente non è giustificata l'assenza di circa 2,20 ore per svolgere tale incombenza, atteso che egli avrebbe dovuto prontamente rientrare in sede per poi timbrare in uscita al fine di fruire della pausa pranzo; la cui mancata timbratura denota che, se ha fruito - come sostenuto - di tale pausa, lo ha fatto senza "smarcare" il badge, risultando perciò in servizio e contabilizzando, anche in questo caso, come ore di lavoro il tempo impiegato per pranzare; - assenza del 28/6/2017. Non è comprovata (ad es. anche mediante dichiarazioni dei soggetti addetti al Centro assistenza pneumatici, o documentazione attestante l'ordinazione ovvero il ritiro del materiale presso il negozio Al., ecc.) ma è meramente autodichiarata la circostanza di essersi recato presso tali esercizi commerciali per ragioni d'ufficio, né tanto meno è verosimile l'impiego di circa due ore per attendere a tali attività; specie poi ove si consideri che lo stesso convenuto ha dichiarato che l'intervento di manutenzione presso la suddetta officina non è stato realizzato; - assenza del 29/6/2017. Anche in tal caso è apodittica (ad es. anche mediante dichiarazioni dei soggetti addetti alle officine di vendita e riparazione degli pneumatici) la dichiarazione di essersi recato presso gli uffici comunali e gli indicati esercizi commerciali - in tali casi senza nemmeno timbrare l'uscita per servizio - per ragioni d'ufficio; né tanto meno è plausibile l'impiego di circa 2,10 ore per recarsi presso due diverse officine per "concordare un intervento di manutenzione riguardante i pneumatici dell'autovettura di servizio", intervento di cui non vi è alcuna traccia agli atti; - assenza del 30/6/2017. Non è comprovata (ad es. mediante dichiarazioni dei soggetti addetti al Centro assistenza pneumatici, documentazione attestante l'ordinazione o il ritiro dei materiali presso il negozio Al., ecc.) la circostanza di essersi recato presso tali esercizi commerciali per ragioni d'ufficio, né tanto meno è plausibile l'impiego di circa due ore per attendere a tali incombenze, specie poi ove si consideri che lo stesso convenuto ha dichiarato che l'intervento di manutenzione presso il Centro assistenza pneumatici non è stato realizzato;

- 4/7/2017. Il Lo., pur risultando "in servizio", addirittura per tutta la giornata lavorativa e anche oltre l'orario di lavoro (dalle 8:27 fino alle 19:01), si assentava per oltre 3 ore in due distinte fasce orarie per motivi personali (trattenendosi a casa sua per circa 2 ore e mezza, e allontanandosi con una donna e un bambino per circa un'ora). Eccepisce esclusivamente che andrebbe decurtato il tempo impiegato per la pausa pranzo che, all'epoca, era previsto dalle 14:15 alle 15:30. Sul punto, si rinvia a quanto sopra espresso in merito sia all'obbligo di effettuare la timbratura in uscita durante la fruizione di detta pausa, sia in merito alla durata della medesima;

- allega poi analoghe giustificazioni a corredo della giornata del 6/11/2018, in cui, pur risultando parimenti in servizio addirittura per tutta la giornata lavorativa e anche ben oltre l'orario di lavoro (dalle 8:13 fino alle 20:07), si assentava per circa un'ora e mezza in concomitanza della pausa pranzo, per recarsi presso la propria abitazione; in tal caso, aggiunge anche di avere "ampiamente" recuperato detta assenza. Anche in questo caso, il Collegio non può che rinviare a quanto già osservato in ordine alla necessità di attestare l'uscita per la pausa pranzo e alla durata di quest'ultima; alla impossibilità di "recuperare" qualsivoglia assenza attraverso l'effettuazione di prestazioni aggiuntive;
- assenza del 13/11/2018. Appare solo parzialmente condivisibile la difesa spiegata. È, difatti, verosimile che il Lo., unitamente al capo servizio Ga., si sia recato presso la citata ditta Fr. agricoltura S.R.L., dalle ore 11:30 circa alle 11:45, effettivamente per ragioni di servizio, essendosi già in precedenza la ASL avvalsa delle prestazioni di detto operatore; non è, viceversa, giustificabile l'assenza di circa tre ore e dieci minuti (dalle ore 14:35 circa alle 17:45 circa) per recarsi e trattenersi presso la propria abitazione, per le ragioni già espresse (impossibilità di recuperare un'assenza contabilizzata come tempo lavorato con ulteriore tempo lavorato);
- non è giustificabile l'assenza di oltre venti minuti effettuata nella giornata del 14/11/2018 "per fumare un sigaro", anche se in area esterna o di pertinenza della sede di lavoro, per le stesse ragioni espresse in ordine alla pausa caffè;
- identiche considerazioni (sulla necessità di timbrare l'uscita per qualunque allontanamento dal posto di lavoro non dettato da ragioni di servizio così come per la pausa pranzo e caffè, e in ordine alla impossibilità di recuperare trattenendosi in servizio oltre l'orario di lavoro assenze non contabilizzate) vanno svolte sia in merito alla assenza di circa 2,15 ore del 20/11/2018 (dalle 14:15 alle 16:27), asseritamente effettuata "per una pausa pranzo che si è protratta più del dovuto" (i militari operanti hanno annotato che il Lo. si fosse allontanato per destinazione ignota); che per quella di circa 18 minuti in data 26/11/2018, quando si allontanava dal servizio per destinazione ignota, immediatamente dopo avere buggiato in entrata;
- assenza del 28/11/2018 (dalle ore 10:15 alle 11:18). L'affermazione di essersi recato per un sopralluogo presso il Poliambulatorio di Via To. insieme al collega De Ba. trova effettivamente riscontro nel rilevatore di presenza istituito presso detta struttura (ove ha marcato l'entrata alle 10:47 e l'uscita alle 10:56); tuttavia, rimane non giustificata l'assenza per il rimanente tempo (dal marcatempo emerge, come visto, che egli abbia impiegato solo 9 minuti circa, per attendere a tale incumbente).

In conclusione, al netto di alcuni episodi sopra evidenziati, deve ritenersi pienamente sussistente l'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo in parola, tanto da ritenere raggiunta la prova che il convenuto abbia attestato falsamente la propria presenza in servizio, omettendo fraudolentemente la dovuta timbratura del badge tutte le volte in cui ha interrotto la propria prestazione lavorativa per finalità estranee a quelle di servizio.

Circa l'elemento psicologico, si ritiene connotata dal dolo la condotta imputabile al convenuto: la dinamica dei fatti, l'abuso ripetuto della qualità di dipendente pubblico, la falsa attestazione della propria presenza in ufficio o dell'assenza motivata da esigenze di servizio, il compimento di gravi e reiterati atti contrari ai doveri d'ufficio, la documentazione probatoria e l'accertamento compiuto in sede penale (per quanto provvisorio), denotano la sussistenza dell'effettiva consapevolezza, in capo al soggetto agente, del carattere antiggiuridico del proprio comportamento, lesivo dell'interesse finanziario intestato all'Amministrazione pubblica danneggiata.

Non può non sottolinearsi, inoltre, il comportamento processuale serbato dal convenuto, connotato dall'erroneo quanto spregiudicato convincimento che il pubblico dipendente possa ritenersi arbitro assoluto del proprio tempo di lavoro, e che possa gestirlo al di là di ogni forma di controllo e in spregio delle previsioni dettate in materia, ad es. assentandosi a proprio piacimento e senza autorizzazione del dirigente per la fruizione dei permessi; omettendo di registrare l'uscita o l'utilizzo dell'automezzo di servizio (annotandolo sull'apposito registro); ritenendo di poter "compensare", in via unilaterale, assenze illegittime (contabilizzate, tuttavia, come tempo lavorato) con ore di lavoro straordinario giammai autorizzate dai superiori, e perciò al di fuori di ogni possibilità giuridica di controllo e autorizzazione.

Per non dire, infine, dell'assurda, ostinata pretesa di considerare le pause caffè, anche se molteplici e prolungate, un diritto acquisito per il pubblico impiegato, tanto da poterne disporre ad libitum, anche per più volte al giorno e senza autorizzazione del dirigente; o della "indignazione" mostrata rispetto a siffatta contestazione, denotante un atteggiamento sicuramente disinvolto rispetto all'ordine legale delle questioni che occupano.

La natura onerosa del contratto di lavoro, nella specie pubblico, discendente dal nesso sinallagmatico tra lo scambio di prestazione lavorativa dietro corrispettivo, implica che l'assenza ingiustificata dal servizio configuri la lesione dell'equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio. Alla liquidazione della retribuzione da parte dell'Ente-datore di lavoro non è corrisposta, nel caso di specie, la utilità e i corrispondenti vantaggi prodotti dalle prestazioni lavorative.

Il modus operandi sopra descritto ha consentito al convenuto di ricevere indebitamente la retribuzione corrisposta dalla ASL di Ba. per le ore di lavoro in cui artatamente risultava in servizio.

Tale somma corrisponde, nella prospettazione attorea, a un totale di 32 ore di assenza, aventi il costo orario di € 18,12 al lordo delle ritenute di legge.

In punto di quantificazione, il Collegio ritiene convincenti i criteri di calcolo indicati dalla Procura che, a sua volta, allega quelli elaborati dalla ASL BA (cfr. nota n. 318307 del 4/12/2019, in atti), la quale, correttamente fa riferimento all'importo della retribuzione oraria al lordo degli oneri sociali e dell'Irap a carico dell'Azienda, com'è dato percepire dai cedolini allegati a detta nota.

Non è fondata, sul punto, l'eccezione difensiva sollevata dalla parte convenuta, sia perché la nota della ASL BA da essa allegata (cfr. doc. 14 della produzione difensiva) è priva dei requisiti di autenticità e genuinità (trattasi di un foglio privo di intestazione dell'ente datoriale e di sottoscrizione e del timbro dell'ente); sia perché, se pure ne fosse dimostrata la provenienza dalla amministrazione di appartenenza, tale scostamento (da € 12,693 a € 18,12) sembra giustificato proprio dalla maggiore incidenza dei sopra indicati oneri sociali e fiscali, i quali, evidentemente devono essere computati nel costo orario sopportato dal datore di lavoro per i periodi di tempo lavorati ma retribuiti.

Tuttavia, la dimostrazione, da parte del convenuto, in tre casi, della legittimità, totale o parziale, delle relative assenze (per cui v. sopra), rende, sia pure in minima misura, incerta la quantificazione del danno determinata dalla parte pubblica, non essendo possibile espungere determinati e precisi periodi di tempo dall'ammontare orario contestato dal Requirente.

Sulla base di tale considerazione, si deve concludere, in presenza di sicuri e idonei elementi offerti in ordine all'an del danno patrimoniale, che la sua quantificazione deve essere definita in via equitativa (ex art. 1226 c.c. in combinato disposto con l'art. 2056 c.c.).

Per l'effetto, il Collegio stima equo liquidare in complessivi € 520,00 (comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria) il danno cagionato dal su nominato dipendente pubblico alla propria amministrazione.

5.2. - Riguardo alla posizione della convenuta Fa., il Collegio non ritiene raggiunta la prova della responsabilità amministrativa della medesima.

Dagli atti di causa emerge, infatti, che la stessa sia stata incaricata dello svolgimento di un progetto inerente alle attività oggetto dell'ufficio ALPI, aggiuntivo rispetto alle ordinarie prestazioni lavorative e da eseguire durante la fascia oraria pomeridiana, per un numero forfettario di otto ore mensili.

La determinazione aziendale n. 696/2009, istitutiva di tale Ufficio, vi ricomprendeva anche la Fa. precisando che la pertinente attività dovesse "essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali", attività che poi l'incolpata fu autorizzata a svolgere anche presso la propria abitazione (cfr., sul

punto, la citata determinazione, la documentazione attestante l'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di un PC e di un telefono cellulare per svolgere il lavoro a domicilio, le dichiarazioni dell'allora dirigente amministrativo dott. Antonio Colella, docc. 3-7 della produzione difensiva).

In particolare, i sette contestati episodi di allontanamento dalla sede di servizio sembrano essere stati consumati al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, in particolare nelle giornate pomeridiane del lunedì o del mercoledì; tanto si evince esaminando le vedute disposizioni della ASL BA (cfr., sul punto, ancora una volta le SIT del dott. Mi.), in base alle quali l'orario di lavoro per i dipendenti degli uffici amministrativi era stabilito dalle ore 7.45 alle ore 14.15 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 14.15 alle ore 14.45 nel giorno di rientro pomeridiano, individuato preferibilmente nel martedì o giovedì, salvo deroghe specifiche autorizzate dal dirigente competente (che, nel caso in esame, non essendo state allegate dalla parte pubblica devono reputarsi insussistenti).

Riesce dunque difficile concludere, secondo un criterio di verosimiglianza, che la Fa., allontanandosi dall'ufficio in giorni e fasce orarie incompatibili con il tempo di lavoro ordinario, abbia sottratto le proprie prestazioni lavorative alla propria Azienda, mentre è "più probabile che non" ipotizzare che le stesse siano state consumate per lo svolgimento dell'attività a progetto cui era stata assegnata e per cui le era consentito svolgerla a domicilio; tanto, anche perché era "in ufficio spesso tassata dalle richieste dei medici": così si è espresso, difatti, l'ex citato dirigente amministrativo dott. Co. (non attinto dal procedimento penale), il quale ha altresì aggiunto che "l'autorizzai a svolgere...il lavoro ALPI a casa e per questo autorizzai l'acquisto del pc e del telefono".

Tale assunto risulta ulteriormente comprovato dalla circostanza secondo cui, nella maggior parte dei casi in rassegna, la convenuta si è allontanata, a dire degli stessi militari operanti, «"smarcando" servizi a progetto», in relazione ai quali, è bene sottolinearlo, la retribuzione era corrisposta in maniera forfettaria e per un importo fisso mensile.

A identiche conclusioni si giunge riguardo ai sei episodi di induzione di inserimenti manuali, uno dei quali, peraltro, è ricompreso anche nel perimetro della precedente contestazione (ci si riferisce a quello del 5/7/2017).

Al riguardo, emerge (cfr. ancora le dichiarazioni rese dal dott. Co. Mi.) che i dipendenti Sq. Fi. e An. Da. fossero autorizzati - quali dipendenti dell'ufficio del Personale - a intervenire manualmente sulle timbrature, per includervi, nel caso della Fa., l'attività eseguita per l'ufficio ALPI.

Così come emerge che la Fa. abbia via via presentato (anche se in alcuni casi con un ritardo di alcuni mesi) al proprio dirigente le richieste di trasformazione del credito orario maturato nella realizzazione del veduto progetto; poiché sovente capitava di sfiorare le otto ore mensili previste per

attendere alle incombenze dell'ufficio ALPI, la collaboratrice chiedeva al superiore di riferimento di compensare il credito così maturato a valere sull'ordinario tempo di lavoro. A tal fine, i nominati dipendenti provvedevano a inserire le modifiche, manualmente, nel sistema di rilevazione delle presenze, sottraendo le ore in eccesso al lavoro ALPI e aggiungendolo a quello ordinario.

La convenuta, sul punto ha depositato una serie di richieste (protocollate) mensili di trasformazione delle ore ALPI effettuate in eccesso in credito orario, firmate per autorizzazione dal direttore amministrativo dell'Ente.

Esaminando tali richieste, si osserva che le stesse talora non indicano la mensilità di riferimento, ad es.: è corretta la richiesta inerente al mese di gennaio 2017, la quale può essere agevolmente collegata all'inserimento manuale relativo al giorno 23/1/2017 (non 21/7/2017 come erroneamente indicato in citazione); sono parimenti corrette quelle inerenti alle mensilità di marzo e maggio 2017. Viceversa, nelle altre non è indicata la relativa mensilità la quale, tuttavia, può individuarsi indirettamente dal giorno cui afferisce il contestato inserimento manuale: quella protocollata in data 24/8/2017, è riferibile in tutta probabilità al 5/7/2017, e quella protocollata in data 3/10/2017, è riferibile al 4/8/2017 (la richiesta protocollata in data 30/10/2017, invece, non sembra affatto riferibile all'ALPI).

Nondimeno, il vaglio di tali documenti rende plausibile quanto affermato dalla parte convenuta, e cioè che dette variazioni manuali siano state conseguenti a richieste di trasformazione correttamente presentate nel corso dell'anno, atteso che vi è una sostanziale coincidenza tra la misura indicata nella richiesta e quella oggetto di variazione, indicata dalla polizia giudiziaria: ad es., la variazione relativa al 23/1/2017 riporta 27 minuti (dalle 18:33 alle 19,00) mentre la richiesta indica 28 minuti (probabilmente la differenza di un minuto, in questo come nei successivi casi, è dovuta al fatto che lo smarcamento manuale dell'attività libero professionale è stata variata un minuto prima, in questo caso alle 18:32); identicamente per la mensilità di marzo, la richiesta indica 46 minuti, la variazione relativa al giorno 3/3/2017 riguarda 45 minuti; per quella di maggio, in cui la richiesta indica 2,35 ore, la variazione, relativa al giorno 18/5/2017, riguarda 2,34 ore; per quella di luglio (sebbene non sia indicata la mensilità), in cui la richiesta indica 53 minuti, è agevolmente intuibile che la richiesta si riferisca alla variazione del giorno 3/7/2017, pari a minuti; per quella di agosto (sebbene non sia indicata la mensilità), in cui la richiesta indica 1,12 ore, è agevolmente intuibile che la richiesta si riferisca alla variazione del 4/8/2017, riguardante 1,11 ore; non è, invece, possibile risalire alla variazione relativa al giorno 26/10/2017.

In definitiva, anche in relazione a tale contestazione e al di là di un singolo episodio (l'ultimo indicato), non è possibile formulare un giudizio di colpevolezza della convenuta in ordine alla imputazione elevata nei suoi confronti.

La intervenuta cessazione del contendere dichiarata in merito alla posizione della convenuta Sg. Is., infine, esime il Collegio dall'esaminare l'ultimo rilievo mosso alla incolpata, inerente all'utilizzo in entrata del badge della collega.

In conclusione, per quanto considerato, il Collegio ritiene che la convenuta Fa. Vi. debba essere prosciolta da ogni addebito.

Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo a carico dell'amministrazione di appartenenza, giusta l'art. 31, co. 2 c.g.c., in base ai parametri dettati dal Regolamento adottato con D.M. 10/03/2014, n. 55, e ss. mm. ii.

6. - In sintesi, e conclusivamente, assorbita ogni altra deduzione o eccezione:

i) va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei riguardi dei convenuti Be. Ma., Bo. Sa., Cr. Ra., De Ba. Fr. Sa., Ga. Gi., Sg. Is., Sq. Fi.;

ii) deve essere affermata, nei sensi e nei limiti delle considerazioni che precedono, la responsabilità amministrativa del convenuto Lo. De., per i fatti oggetto di causa, con conseguente sua condanna al risarcimento in favore della ASL di Bari della complessiva somma di € 520,00 a titolo di danno patrimoniale, ricalcolato come sopra in via equitativa (somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria). Sulla somma come sopra determinata sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, calcolati a decorrere dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo pagamento;

iii) le spese della sentenza devono essere liquidate, con nota a margine della sentenza giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c., pro quota a carico dei predetti, considerato, nel primo caso, il pagamento intervenuto in corso di causa, nel secondo (afferente al Lo.), la soccombenza;

iv) la convenuta Fa. Vi. va prosciolta da ogni addebito, con liquidazione delle spese di lite a suo favore, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 36144 del registro di segreteria:

- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nei riguardi dei convenuti Be. Ma., Bo. Sa., Cr. Ra., De Ba. Fr. Sa., Ga. Gi., Sg. Is., Sq. Fi., sopra meglio generalizzati;

- accoglie la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Lo. De., sopra meglio generalizzato e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno a favore della ASL di Ba., nell'importo

complessivo di € 520,00, comprensivo di rivalutazione e interessi. Sull'importo complessivo così ottenuto, devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfacimento del credito;

- condanna i predetti al pagamento, pro quota, delle spese di sentenza, liquidate con nota a margine della stessa;

- assolve Fa. Vi., sopra meglio identificata, da ogni addebito;

- liquida a titolo di rimborso spese legali, con oneri a carico della ASL di Ba., in favore della sig.ra Fa. Vi., la somma di € 686,00, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ba., nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.

Il relatore-estensore

(f.to Marcello Iacubino)

Il Presidente (f.to Francesco Paolo Romanelli)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 362,72.

Depositata in segreteria il 4/10/2021

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)